

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 03/03/2001 n. 1222  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Nelle gare degli appalti pubblici deve ritenersi, conformemente alla disposizione contenuta nell'art.75 r.d. n. 827/1924 (secondo cui le offerte vanno inviate "in piego sigillato"), che il sigillo, assieme alla controfirma dei lembi, costituisca una ulteriore garanzia dell'autenticità della provenienza della busta e del suo contenuto; il livello di tale garanzia diminuisce ove si adottino solo (controfirma) dei due cennati accorgimenti (controfirma e sigillo con impronta) atti ad evitare manomissioni o sostituzioni delle buste.